

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2292/94 della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	1
Regolamento (CE) n. 2293/94 della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	3
Regolamento (CE) n. 2294/94 della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	5
Regolamento (CE) n. 2295/94 della Commissione, del 23 settembre 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	7
* Regolamento (CE) n. 2296/94 della Commissione, del 23 settembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, e che modifica il regolamento (CE) n. 1651/94	9
* Regolamento (CE) n. 2297/94 della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 1995	11
Regolamento (CE) n. 2298/94 della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	13
Regolamento (CE) n. 2299/94 della Commissione, del 23 settembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	15

- * **Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee conseguenti all'estensione delle competenze dello stesso** 17
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/643/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 12 settembre 1994, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina come sostanza attiva** 18

94/644/CE :

Decisione della Commissione, del 14 settembre 1994, relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 1994 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio 19

94/645/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 settembre 1994, relativa all'imputabilità delle spese che l'Italia deve sostenere per l'attuazione dei progetti pilota riguardanti l'utilizzazione di sistemi di localizzazione permanente dei pescherecci** 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2292/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 2147/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2240/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (*)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	144,19	295,59
1006 10 23	—	144,39	295,98
1006 10 25	—	144,39	295,98
1006 10 27	221,99	144,39	295,98
1006 10 92	—	144,19	295,59
1006 10 94	—	144,39	295,98
1006 10 96	—	144,39	295,98
1006 10 98	221,99	144,39	295,98
1006 20 11	—	181,14	369,49
1006 20 13	—	181,39	369,98
1006 20 15	—	181,39	369,98
1006 20 17	277,49	181,39	369,98
1006 20 92	—	181,14	369,49
1006 20 94	—	181,39	369,98
1006 20 96	—	181,39	369,98
1006 20 98	277,49	181,39	369,98
1006 30 21	—	224,89	473,63
1006 30 23	—	270,03	563,83
1006 30 25	—	270,03	563,83
1006 30 27	422,87	270,03	563,83
1006 30 42	—	224,89	473,63
1006 30 44	—	270,03	563,83
1006 30 46	—	270,03	563,83
1006 30 48	422,87	270,03	563,83
1006 30 61	—	239,86	504,42
1006 30 63	—	289,86	604,43
1006 30 65	—	289,86	604,43
1006 30 67	453,32	289,86	604,43
1006 30 92	—	239,86	504,42
1006 30 94	—	289,86	604,43
1006 30 96	—	289,86	604,43
1006 30 98	453,32	289,86	604,43
1006 40 00	—	56,57	119,14

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2293/94 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 1994
che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle
carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1951/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2094/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1951/94 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 69.

⁽⁴⁾ GU n. L 221 del 26. 8. 1994, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (*)	Austria (*)	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi (*)
— Peso vivo —				
0102 90 05	—	17,086	4,144	131,433 (1)
0102 90 21	—	17,086	4,144	131,433 (1)
0102 90 29	—	17,086	4,144	131,433 (1)
0102 90 41	—	17,086	4,144	131,433 (1) (6)
0102 90 49	—	17,086	4,144	131,433 (1) (6)
0102 90 51	23,058	17,086	4,144	131,433 (1)
0102 90 59	23,058	17,086	4,144	131,433 (1)
0102 90 61	—	17,086	4,144	131,433 (1)
0102 90 69	—	17,086	4,144	131,433 (1)
0102 90 71	23,058	17,086	4,144	131,433 (1)
0102 90 79	23,058	17,086	4,144	131,433 (1)
— Peso netto —				
0201 10 00	43,811	32,464	7,874 (7)	249,723 (1) (8)
0201 20 20	43,811	32,464	7,874 (7)	249,723 (1) (8)
0201 20 30	35,049	25,971	6,299 (7)	199,778 (1) (8)
0201 20 50	52,573	38,957	9,448 (7)	299,667 (1) (8)
0201 20 90	—	48,696	11,810 (7)	374,583 (1) (8)
0201 30 00	—	55,701	13,509 (7)	428,471 (1) (8) (9)
0206 10 95	—	55,701	13,509	428,471 (1) (8)
0210 20 10	—	48,696	11,810	374,583
0210 20 90	—	55,701	13,509	428,471
0210 90 41	—	55,701	13,509	428,471
0210 90 90	—	55,701	13,509	428,471
1602 50 10	—	55,701	13,509	428,471
1602 90 61	—	55,701	13,509	428,471

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

(3) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 250/94 della Commissione.

(4) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

(5) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria e la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94, o (CE) n. 1389/94 della Commissione sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

(6) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione (GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34), sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

(7) Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 36) e dal regolamento (CE) n. 266/94.

(8) Per i prodotti di questi codici importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 129/94, (CE) n. 774/94, (CE) n. 775/94 del Consiglio e (CE) n. 212/94, (CE) n. 957/94 e (CE) n. 1001/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato ai suddetti regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2294/94 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 1994
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1952/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2095/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1952/94 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU. n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 221 del 26. 8. 1994, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ (2)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	162,097 ⁽³⁾
0202 20 10	162,097 ⁽³⁾
0202 20 30	129,677 ⁽³⁾
0202 20 50	202,621 ⁽³⁾
0202 20 90	243,145 ⁽³⁾
0202 30 10	202,621 ⁽³⁾
0202 30 50	202,621 ⁽³⁾
0202 30 90	278,806 ⁽³⁾ (*)
0206 29 91	278,806 ^(*)

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

(3) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1390/94 o (CE) n. 1389/94 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui ai suddetti regolamenti.

(*) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 129/94, (CE) n. 774/94, (CE) n. 775/94 del Consiglio e (CE) n. 212/94, (CE) n. 957/94 e (CE) n. 1001/94 della Commissione, il prelievo applicabile è limitato conformemente agli stessi regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1994

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2291/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2291/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 119 000 tonnellate di semola di grano duro verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1755/94⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2291/94, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	30,00
1001 10 00 400	04	10,00	1101 00 00 130	01	29,00
	02	5,00	1101 00 00 150	01	26,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 170	01	24,00
1001 90 99 000	03	17,00	1101 00 00 180	01	23,00
	02	10,00	1101 00 00 190	—	—
1002 00 00 000	03	17,00	1101 00 00 900	—	—
	02	10,00	1102 10 00 500	01	50,00
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 700	—	—
1003 00 90 000	03	37,00	1102 10 00 900	—	—
	02	10,00	1103 11 10 200	04	27,00 (3) (4)
1004 00 00 200	—	—		02	17,00 (3) (5)
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 400	01	0 (3)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 90 00 000	03	40,00	1103 11 90 200	01	12,00 (3)
	02	0	1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 Algeria.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(4) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 85 000 t di farina di semola di grano duro a destinazione dell'Algeria.

(5) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 34 000 t di semola di grano duro a destinazione di altri paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 2296/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, e che modifica il regolamento (CE) n. 1651/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando che è necessario chiarire le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1651/94⁽³⁾;

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1222/94 è sostituito dal testo seguente:

* a) se è utilizzato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto assimilato, la quantità è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata, tenendo conto dei seguenti tassi di conversione:

considerando che il regolamento (CE) n. 1651/94 aveva escluso la possibilità di prendere il tenore di materia grassa del latte liquido come base diretta di calcolo della restituzione per i prodotti lattieri assimilati al prodotto pilota del gruppo n. 3; che conviene mantenere, a favore degli operatori che utilizzano il latte liquido, la possibilità di chiedere una restituzione calcolata sulla base del solo tenore di materie grasse del latte liquido senza dichiarazione della materia secca di questo latte;

— a 100 kg di siero di latte assimilato al prodotto pilota del gruppo n. 1, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota,

— a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), primo trattino al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota,

considerando che il regolamento (CE) n. 1651/94 ha modificato le modalità di calcolo della restituzione per i prodotti lattiero-caseari assimilati al prodotto pilota del gruppo n. 3; che di conseguenza il legittimo affidamento degli esportatori che hanno prefissato la restituzione all'esportazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1651/94 deve essere salvaguardato;

— alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), primo trattino, o paragrafo 3, punto i) al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materia secca non grassa contenuta nel prodotto considerato,

considerando che è necessario che queste misure entrino in vigore alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1651/94;

— alla parte non grassa di 100 kg di formaggio, corrispondono 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), secondo trattino, per l'1 %, in peso, di materia secca non grassa contenuta nel formaggio,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione

— a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materia secca, di materie grasse del latte inferiore o pari al 26 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel prodotto considerato.

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 14.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido assimilato al prodotto pilota del gruppo n. 3, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido inferiore o pari al 3,2 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel prodotto considerato,

- a 100 kg di materia secca contenuta in uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso, di materia secca, di materie grasse del latte superiore al 26 % corrispondono 100 kg di detto prodotto pilota.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido assimilato al prodotto pilota del gruppo n. 3, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido superiore al 3,2 %, corrispondono 12,32 kg di detto prodotto pilota,

- a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato,
- alla parte grassa di 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), primo trattino, o paragrafo 3, punto ii), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse

provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato,

- alla parte grassa di 100 kg di formaggio, corrispondono 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 6, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), secondo trattino, per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel formaggio ; ».

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1651/94 è sostituito dall'articolo seguente :

« Articolo 2

L'articolo 1, punto 2 non si applica alle esportazioni per cui è stato rilasciato, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un certificato di fissazione anticipata del tasso della restituzione per il latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 3 (PG3), di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93 (**).

(*) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(**) GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2297/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1994****che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento sistematico degli acquisti di prodotti agricoli effettuati in regime d'intervento pubblico deve essere operato al momento stesso dell'acquisto; che, di conseguenza, la Commissione fissa, per ciascuno dei prodotti in causa, la percentuale di deprezzamento prima dell'inizio di ogni esercizio e che questa percentuale corrisponde al massimo, per ogni prodotto, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di smercio prevedibile;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione, al momento dell'acquisto, può limitare il deprezzamento ad una frazione della percentuale suddetta, frazione che non può essere inferiore al 70 %; che, in base a questa disposizione, appare opportuno fissare coefficienti per l'esercizio contabile 1995 che gli organismi d'intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili dei prodotti, al fine di poter constatare gli importi del deprezzamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti indicati in allegato, che dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 1994 e il 30 settembre 1995, si procede ad un deprezzamento del loro valore equivalente alla differenza tra i prezzi d'acquisto e i prezzi di vendita prevedibili per tali prodotti.

Articolo 2

Per stabilire i montanti del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ciascun mese i coefficienti indicati nell'allegato.

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

Coefficienti « k » di deprezzamento [articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78] da applicare ai valori d'acquisto mensili

Prodotti	Coefficienti « k »
Frumento tenero panificabile	0,10
Frumento tenero non panificabile	0,20
Frumento duro	0,10
Orzo	0,20
Segala	0,20
Granturco	0,20
Sorgo	0,20
Triticale	0,20
Risone	0,50
Olio d'oliva	0,25
Zucchero	0,50
Burro	0,55
Latte scremato in polvere	0,50
Carni bovine	0,60
Alcole di cui all'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (*)	0,75
Tabacco	0,65
Parmigiano Reggiano	0
Grana Padano < 60 giorni	0
Grana Padano > 6 mesi	0

(*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2298/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2289/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 settembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
1701 11 10	33,01 (*)
1701 11 90	33,01 (*)
1701 12 10	33,01 (*)
1701 12 90	33,01 (*)
1701 91 00	40,61
1701 99 10	40,61
1701 99 90	40,61 (²)

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2299/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1994****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2138/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2290/94 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2138/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 settembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del 2138/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4061	—
1702 20 90	0,4061	—
1702 30 10	—	49,52
1702 40 10	—	49,52
1702 60 10	—	49,52
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	94,09
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,4061	—
1702 90 30	—	49,52
1702 90 60	0,4061	—
1702 90 71	0,4061	—
1702 90 90 10 ⁽⁴⁾	—	94,09
1702 90 90 90 ⁽⁵⁾	0,4061	—
2106 90 30	—	49,52
2106 90 59	0,4061	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosio.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

⁽⁴⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosio e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

⁽⁵⁾ Codice Taric: NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

**MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

conseguenti all'estensione delle competenze dello stesso

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,

visto l'articolo 32 quinquies del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 168 A del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 140 A del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957,

vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1, con rettifica pubblicata sulla GU n. L 241 del 17. 8. 1989, pag. 4, come modificata dalle decisioni 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21) e 94/149/CECA, CE (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 29),

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 27 luglio 1994,

considerando che, a seguito dell'estensione delle competenze del Tribunale per effetto delle decisioni 93/350/Euratom, CECA, CEE e 94/149/CECA, CE, occorre adeguare alcune disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee adottato il 2 maggio 1991 (GU n. L 136 del 30. 5. 1991, pag. 1 con rettifica pubblicata sulla GU n. L 317 del 19. 11. 1991, pag. 34) è modificato come segue:

1) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 12*

Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite tra le sezioni.

Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. »

2) All'articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 5 bis

Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalla Comunità o per conto di essa a norma dell'articolo 181 del trattato CE, dell'articolo 42 del trattato CECA o dell'articolo 153 del trattato CEEA dev'essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola. »

3) All'articolo 51, il comma unico diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 2

La causa dev'essere mantenuta o rimessa dinanzi ad una Sezione composta di cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità europee parti nel procedimento. »

Articolo 2

Le presenti modifiche, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 settembre 1994.

Il Cancelliere

H. JUNG

Il Presidente

J. L. DA CRUZ VILAÇA

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1994

relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina come sostanza attiva

(94/643/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che la cialotrina è una delle novanta sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE⁽²⁾;

considerando che nessun produttore o Stato membro ha notificato interesse per l'inserimento di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che si può ritenere che non verranno presentati i dati necessari per il riesame di tale sostanza nell'ambito del suddetto programma di lavoro e che occorre quindi adottare una decisione allo scopo di revocare le attuali autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva;

considerando che la presente decisione non esclude che, in futuro, la cialotrina venga presa in esame nel quadro della procedura prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono a che:

- 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina siano revocate entro sei mesi dalla data della presente decisione;
- 2) a partire dalla data della presente decisione non siano concesse o rinnovate, nel quadro della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1994

relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 1994 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio

(94/644/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 81/92 dispone che entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo d'importazione la Commissione deve comunicare agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti, oppure
- che occorre applicare una percentuale unica di riduzione a tali quantitativi, oppure
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto;

considerando che dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo e i quantitativi disponibili e delle quotazioni del riso Basmati nei

primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 1994, è emerso che si possono rilasciare titoli previa applicazione di una percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si procede al rilascio di titoli d'importazione di riso Basmati del codice NC 1006 previa applicazione di una percentuale di riduzione pari a 95,874 % ai quantitativi richiesti nelle domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 1994 nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 e comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 81/92.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1994

relativa all'imputabilità delle spese che l'Italia deve sostenere per l'attuazione dei progetti pilota riguardanti l'utilizzazione di sistemi di localizzazione permanente dei pescherecci

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/645/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/207/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 ter,

considerando che, conformemente alla decisione 89/631/CEE, la Commissione ha ricevuto, da parte dell'Italia domande di contributo finanziario inerenti alle spese previste per il 1994 e per il 1995;

considerando che le suddette domande riguardano spese per l'attuazione dei progetti pilota riguardanti l'utilizzazione di sistemi di localizzazione permanente dei pescherecci;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese previste per il 1994 e 1995 pari ad un importo rispettivamente di 461 129 ECU e 461 129 ECU, menzio-

nate nell'allegato della presente decisione, sono imputabili per il contributo finanziario della Comunità del 100 %.

Articolo 2

Qualsiasi pagamento che la Comunità deve effettuare è subordinato al ricevimento, da parte della Commissione, di tutte le informazioni di cui al punto 2 dell'allegato bis della decisione 89/631/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 64.

⁽²⁾ GU n. L 101 del 20. 4. 1994, pag. 9.

ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Gastos en moneda nacional Udgifter i national valuta Ausgaben in nationaler Währung Σύνολο σε εθνικό νόμισμα Expenditure national currency Dépenses monnaie nationale Spese moneta nazionale Uitgaven nationale valuta Despesas em moeda nacional	Gastos Udgifter Ausgaben Δαπάνη Expenditure Dépenses Spese Uitgaven Despesas (ECU)	Contribución de la Comunidad Fællesskabets finansielle bidrag Gemeinschaftsbeitrag Κοινοτική συμμετοχή Community contribution Contribution communautaire Contributo della Comunità Bijdrage van de Gemeenschap Contribuição da Comunidade (100 % — ECU)
1994			
Italia	860 000 000 Lit	461 129	461 129
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal		461 129	461 129
1995			
Italia	860 000 000 Lit	461 129	461 129
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal		461 129	461 129